

## Minori

**OGGETTO:** Riconoscimento per testamento del figlio nato fuori dal matrimonio in contrasto con lo stato di figlio di madre coniugata.

**Autore:** Avv. Anna Anita Mollo

**Questione:** Quando diventa produttivo di effetti il riconoscimento per testamento del figlio concepito in un rapporto extra-coniugale, in relazione al giudizio di disconoscimento di paternità?

**Riferimenti:** art. 243 bis c.c. - art. 246 c.c. - art. 247 c.c. - art. 253 c.c. - art. 254 c.c. - art. 262 c.c. - art. 587 c.c.

**Proposta di soluzione:** Il riconoscimento effettuato per testamento del figlio nato fuori dal matrimonio non è produttivo di effetti fino al passaggio in giudicato della sentenza di rimozione dello status nell'ambito del giudizio di disconoscimento di paternità.

Al riguardo l'art. 253 c.c. stabilisce che in nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio in cui una persona si trova. Pertanto, per poter riconoscere un soggetto è indispensabile, preventivamente, che venga contestato vittoriosamente lo stato personale già accertato.

Con la sentenza n. 15990 del 25 giugno 2013, la Corte di Cassazione ha inoltre chiarito che un diverso stato di figlio costituisce un impedimento che non può essere eliminato finché non si ha il passaggio in giudicato dell'azione di disconoscimento della paternità, in quanto prima di tale momento è sempre possibile la riforma della sentenza che ha accolto l'azione di disconoscimento; non è, dunque, possibile introdurre un'azione per far valere lo stato di figlio nato fuori dal matrimonio nei confronti dei beni della successione del padre naturale anche in presenza di una sentenza di accoglimento di un'azione di disconoscimento del proprio stato di figlio legittimo non passata in giudicato, in quanto quest'ultima, essendo soggetta ad impugnazione, non sarebbe idonea a superare la permanenza del contrasto con lo stato di figlio.

Ciò comporta che nonostante la pubblicazione del testamento olografo e la validità della disposizione in esso contenuta ex art. 254 c.c., il figlio non può far valere i suoi diritti successori nei confronti del padre naturale finché non si agisca con l'azione di disconoscimento, né può modificare il suo cognome.

La questione trae origine dal seguente caso: da una relazione extraconiugale tra Tizia e Caio nascono due figli, Sempronio e Mevio. Entrambi nascono in costanza di matrimonio tra Tizio e Tizia. Stante la presunzione legale di paternità di cui all'art. 231 c.c., sia Sempronio che Mevio si presumono figli di Tizio, marito della madre. Caio, tuttavia, poco prima di morire, redige testamento olografo contenente un'unica disposizione con la quale riconosce quale suo figlio unicamente Mevio e non anche Sempronio.

All'apertura della successione Mevio, a conoscenza del testamento, si reca dal notaio per la pubblicazione e per far valere il suo stato di

*figlio nei confronti degli altri eredi legittimi del padre naturale Caio, oltre che per ottenere la modifica del cognome ex art. 262 c.c. Nel caso di specie, poiché il coniuge della madre era medio tempore deceduto, l'azione di disconoscimento è stata proposta dal figlio Mevio nei confronti degli eredi di Tizio, ovvero la stessa madre Tizia nonché Sempronio, l'altro figlio di Caio da questi non riconosciuto.*